

## FRANCO ANGELONI

*Professore Ordinario di Diritto Civile nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Urbino*

**La rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari senza la previa erezione dell'inventario e la costante giurisprudenza della S. C. sul punto: *in claris non fit interpretatio***

Con il presente saggio intendiamo fornire ai lettori della Rivista una verifica in ordine ad alcuni passi dell'articolo di A. BUSANI e E. LUCCHINI GUASTALLA, *Eredità, rinuncia con inventario*, pubblicato nel quotidiano *Il Sole 24 Ore*, 14 giugno 2017, p. 37.

L'occhiello dell'articolo è del seguente tenore:

«**Successioni.** La giurisprudenza della Cassazione è costante – Fa eccezione un'isolata pronuncia del 1991».

Riportiamo di seguito l'esordio dell'articolo che ha attirato la nostra attenzione:

«Per formulare una valida **rinuncia all'eredità**, occorre prima procedere alla redazione dell'inventario all'eredità? Questo dubbio attanaglia la prassi professionale perché, a fronte di un comportamento univoco dei notai (nel senso di non ritenere necessario l'inventario dell'eredità per esprimere una valida rinuncia all'eredità), la **Corte di cassazione**, con poche, ma incessanti e praticamente non motivate pronunce (le sentenze 7076/1995, 4845/2003 e 5862/2014), ha sancito esattamente il contrario».

Gli autori, dopo avere sostenuto, correttamente, l'ammissibilità della rinuncia all'eredità non preceduta dall'erezione dell'inventario da parte del chiamato, nel paragrafo finale dell'articolo, intitolato “*Conclusioni fuorvianti*”, concludono come segue:

«Andare dunque a desumere da questo panorama normativo l'imprescindibilità dell'inventario per potere validamente esprimere una rinuncia all'eredità significa far dire alla legge ciò che essa non vuole, e cioè pretendere un'inventariazione (e relativo dispendio di tempi e di costi) a carico di chi non ha nessuna volontà di sapere come è composta la massa ereditaria: ciò che anche la

Cassazione ha bensì affermato, ma solo nell'isolata e lontana sentenza n. 11634/1991».

Dunque, secondo quanto affermato dai citati autori, il prevalente orientamento della S. C., espresso dalle tre decisioni citate, consentirebbe al chiamato all'eredità che è nel possesso di beni ereditari di rinunciare all'eredità solo previa erezione dell'inventario della stessa.

Iniziamo da una precisazione di carattere formale e preliminare: quelle che gli autori chiamano «sentenze», in realtà sono due sentenze ed un'ordinanza, in quanto la decisione di Cass., ord. 13 marzo 2014, n. 5862, costituisce appunto un'ordinanza e non una sentenza.

Inoltre ci riesce francamente difficile comprendere il significato del termine «incessanti», riferito alle poche ed asseritamente immotivate pronunce: una sentenza non può, di per sé, essere incessante; eventualmente il termine incessante può riferirsi a fenomeni della natura, come le piogge monsoniche o gli eventi sismici, che, comunque, anche se intensi per un determinato periodo, hanno sempre un termine.

La disposizione normativa sulla quale viene basato il presunto orientamento della S. C. è costituita dall'art. 485 c.c., che, nel suo testo vigente, è del seguente tenore:

«**485.** *Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.* – 1. Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

2. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

3. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice».

Il terzo comma della disposizione citata, sul quale sarebbe basata la presunta tesi della S. C. che richiederebbe la previa erezione dell'inventario affinché il chiamato possessore possa validamente ed efficacemente rinunciare all'eredità, disciplina esclusivamente la fattispecie in cui il chiamato possessore di beni ereditari, per sua scelta, ha compiuto nei tre mesi l'inventario senza la previa dichiarazione di accettazione beneficiata dell'eredità: in tale caso il chiamato possessore, che, ovviamente, ha elementi per ben ponderare le proprie scelte in relazione alla composizione e consistenza dell'eredità che gli viene delata, per evitare di conseguire, *ope legis*, la qualità di erede puro e semplice, entro il termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario può o rinunciare all'eredità, o accettare la stessa con o senza beneficio di inventario. È di lapalissiana evidenza, pertanto, che il chiamato all'eredità possessore di beni ereditari può validamente ed efficacemente rinunciare all'eredità entro il termine di tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, senza dovere necessariamente compiere l'inventario prima della rinuncia. Infatti gli artt. 519 e ss. c.c. consentono al chiamato di rinunciare all'eredità allo stesso devoluta e nel nostro

ordinamento non esiste nessuna norma che prescrive che la rinuncia, nel caso di possesso di beni ereditari da parte del chiamato che intende rinunciare, debba essere preceduta dal compimento dell'inventario. Né una norma di tal genere potrebbe essere ricavata dall'interpretazione analogica dell'art. 485 c.c., che, prevedendo una fattispecie di acquisto *ope legis* dell'eredità, eccezionale rispetto alla disposizione di carattere generale costituita dall'art. 459 c.c., ai sensi del quale «l'eredità si acquista con l'accettazione», ai sensi dell'art. 14 prel. c.c., non è suscettibile di interpretazione analogica.

La validità ed efficacia della rinuncia all'eredità effettuata dal chiamato possessore (ovviamente entro il citato termine di tre mesi) non preceduta dalla confezione dell'inventario è ulteriormente confermata dal chiaro tenore dell'art. 521, comma 1° c.c., ai sensi del quale «chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato»: pertanto la rinuncia all'eredità, eliminando retroattivamente la posizione di chiamato alla successione del rinunziante, impedisce di subordinare la sua validità ed efficacia ad una formalità, quale è quella della confezione dell'inventario, che presuppone in capo al soggetto che lo effettua un diritto alla successione, ciò che è in contrasto appunto con la volontà del chiamato di rinunciare alla stessa (ciò risulta dal combinato disposto degli artt. 769, comma 1° c.p.c., ai sensi del quale «l'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli» e 763, comma 1° c.p.c., ai sensi del quale «la rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4» ossia da:

- 1) l'esecutore testamentario;
- 2) coloro che possono avere diritto alla successione;
- 4) i creditori).

Veniamo ora ad esaminare la giurisprudenza della S. C. in materia.

Secondo la decisione di Cass., 10 marzo 2017, n. 6275, la rinuncia all'eredità è inefficace solo se posta in essere dopo la scadenza del termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità.

La decisione di Cass., 17 ottobre 2016, n. 20960, nel rigettare uno dei motivi del ricorso per cassazione con il quale si chiedeva che la S. C. dichiarasse nulla e priva di effetto la rinuncia all'eredità posta in essere da un chiamato possessore di beni ereditari entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità, senza il previo compimento dell'inventario, afferma testualmente che «è sufficiente porre in risalto che (*Omissis*) ha rinunciato all'eredità antecedentemente al decorso del termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c..

La rinuncia da parte sua all'eredità paterna è dunque senz'altro efficace, poiché è intervenuta prima che giungesse a compimento il termine trimestrale al cui vano decorso, ai sensi dell'art. 485, 2° co., c.c., “il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, al cui vano decorso, cioè, è subordinato il perfezionamento dell'accettazione “presunta”».

Secondo la decisione di Cass., 19 marzo 1998, n. 2911 «mentre per il chiamato che non si trovi nel possesso dei beni ereditari è necessario, ai fini dell'acquisto

della qualità di erede, che egli proceda all'accettazione, o mediante una precisa dichiarazione di volontà ovvero mediante atti o comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità; per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari la regola stabilita dagli artt. 459 e 474 c.c., secondo la quale l'eredità si acquista con l'accettazione (espressa o tacita), subisce l'eccezione prevista dall'art. 485 c.c., il quale, in altri termini, deroga al principio secondo cui il chiamato non è erede fino a che non abbia accettato, prevenendo, invece, che il chiamato acquista l'eredità senza bisogno di accettazione per il solo fatto di possedere materialmente i beni ereditari, *a meno che non dichiari nei termini di rinunciare all'eredità*. Invero la decadenza dal diritto di rinuncia (perché non effettuata nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario) determina, per il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari, l'acquisto dell'eredità "ope legis", indipendentemente dall'accettazione». Tale decisione, come risulta dalla parte della motivazione che abbiamo evidenziato in corsivo, non richiede pertanto che la rinuncia entro i tre mesi sia preceduta dall'inventario.

La decisione di Cass., 3 febbraio 1993, n. 1325 ha affermato l'inefficacia della rinuncia all'eredità da parte di un chiamato possessore effettuata il 30 novembre 1955, ossia dopo che erano trascorsi tre mesi dall'apertura della successione, che, nella fattispecie al vaglio della corte, era avvenuta in data 4 agosto 1955. Pertanto tale decisione non si pone in contrasto con quelle che affermano la validità ed efficacia della rinuncia all'eredità posta in essere dal chiamato possessore entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o

dalla notizia della delazione dell'eredità e senza il previo compimento dell'inventario.

La decisione di Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634 afferma che «palesamente erronea» «è l'affermazione del ricorrente secondo cui gli effetti giuridici della rinuncia all'eredità sarebbero subordinati al successivo compimento dell'inventario "nel termine prescritto". Ed invero tale formalità, peraltro logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione del diritto di eredità, non è prevista dalla norma di cui all'art. 519 cod. civ., a termini della quale uniche condizioni per la validità e l'efficacia (rispetto ai terzi) della rinuncia all'eredità, sono la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti ad un notaio od al cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua inserzione nel registro delle successioni».

La massima di Cass., 24 febbraio 1984, n. 1317, in *Mass. Foro it.*, 1984, afferma la validità ed efficacia della rinuncia all'eredità compiuta dal chiamato possessore di beni ereditari entro i tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità, senza richiedere il previo compimento dell'inventario.

La decisione di Cass., 7 ottobre 1967, n. 2324, in *Foro pad.*, 1969, I, cc. 204-205, afferma l'inefficacia della rinuncia all'eredità compiuta dal chiamato possessore di beni ereditari soltanto dopo l'infruttuoso decorso del termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità per il compimento dell'inventario.

La decisione di Cass., 27 giugno 1967, n. 1590, in *Foro it.*, 1967, I, c. 2374, afferma la validità ed efficacia

della rinuncia all'eredità compiuta dal chiamato possessore di beni ereditari entro i tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità, senza richiedere il previo compimento dell'inventario.

La decisione di Cass., 27 luglio 1964, n. 2067, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 429, afferma espressamente che il chiamato possessore di beni ereditari, entro i tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità, può «rinunciare all'eredità anche senza compiere l'inventario» e che, ovviamente, può rinunciare all'eredità, entro il predetto termine, anche dopo l'eventuale compilazione dell'inventario (in tale senso v. sempre la decisione di Cass., n. 2067/1964, cit., c. 430).

Di fondamentale importanza è la decisione di Cass., 21 aprile 1958, n. 1319, in *Giust. civ.*, 1958, I, pp. 2178 ss., che si occupa di una fattispecie disciplinata dal vigente codice civile del 1865, il cui art. 952, costituente il documento normativo capostipite dell'art. 485 del vigente codice civile, disponeva che «non ostante ciò che è stabilito negli articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari, perdono il diritto di rinunziarvi, decorsi tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, se non si sono conformati alle disposizioni circa il beneficio dell'inventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorché opponessero di possedere tali beni ad altro titolo».

Riportiamo di seguito la parte della motivazione della citata decisione che tratta della problematica della rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari.

«(Omissis). L'art. 952 cc. del 1865 si limita infatti a stabilire che il chiamato all'eredità, il quale si trovi a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, perde il diritto di rinunciare all'eredità ed è considerato erede puro e semplice se, entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, non ha compiuto o almeno incominciato l'inventario.

La norma, quindi, la quale è stata sostanzialmente riprodotta con qualche ulteriore specificazione, assieme a quelle degli art. 959, 960 e 961, in essa allegate, nell'art. 485 del cod. civ. vigente, sancisce una decadenza dal diritto di rinunciare all'eredità ed un acquisto *ope legis* di questa in relazione ad una ben determinata fattispecie, i cui elementi costitutivi possono così enunciarsi: a) possesso a qualunque titolo dei beni ereditari da parte del chiamato; b) decorrenza di tre mesi dall'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità senza che il chiamato abbia fatto o almeno cominciato l'inventario.

La legge, allo scopo di evitare gli equivoci e le incertezze che il concorso dei predetti elementi potrebbe ingenerare nei terzi, e di tutelare adeguatamente gli interessi di questi, contro i pericoli che l'indefinito protrarsi della situazione considerata importerebbe, ha inteso opportuno sancire in riferimento alla cennata fattispecie la decadenza del chiamato dal diritto alla rinuncia e l'acquisto, da parte di lui, dell'eredità indipendentemente da qualsiasi indagine sulla sussistenza di una effettiva volontà di accettazione.

È ovvio peraltro che i predetti effetti possono prodursi solo nel concorso di tutti gli elementi della fattispecie legale sopra indicati. Onde se alcuno di tali elementi

viene a mancare, sia pure per fatto del chiamato, prima che la fattispecie sia compiuta, gli effetti stessi non possono evidentemente prodursi.

In particolare, il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari può, prima che sia compiuto il trimestre dall'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, rinunciare validamente a questa, anche se non abbia neppure cominciato l'inventario. Prima che il trimestre sia compiuto egli non è infatti decaduto dal diritto di rinunciare all'eredità e può quindi validamente esercitare tale diritto. Ed il relativo esercizio impedisce non solo il verificarsi della decadenza (art. 2966 c.c.) ma anche il verificarsi del conseguente effetto dell'acquisto *ope legis* dell'eredità.

L'esercizio del diritto di rinuncia nel corso del trimestre è infatti d'ostacolo al compimento della fattispecie legale dianzi indicata, e toglie al possesso a qualsiasi titolo dei beni ereditari da parte del chiamato quel carattere d'equivocità e di pericolosità che esso, nel pensiero del legislatore, acquista se si protrae per oltre un trimestre senza che il chiamato abbia compiuto o almeno cominciato l'inventario ovvero rinunciato all'eredità, e che giustifica, sul piano razionale, la sanzione dell'acquisto di pieno diritto dell'eredità indipendentemente da qualsiasi accettazione.

Non soltanto, quindi, la rinuncia alla eredità, che il chiamato nel possesso dei beni abbia fatto prima della decorrenza del trimestre, è valida, ma, contrariamente a quanto sostenuto col secondo mezzo, tale rinuncia non perde effetto, e non si verifica l'acquisto di diritto all'eredità ai sensi dell'articolo 485 c.c. vigente (952 cc. abrogato), per il fatto puro e semplice che il rinunziante,

dopo di essa, sia rimasto nel possesso a qualsiasi titolo dei beni, senza procedere all'inventario.

Dopo l'avvenuta valida rinunzia, che ha fatto venire meno la delazione ereditaria (art. 521 c.c. vigente; 945 c.c. 1865), e quindi uno dei presupposti di applicabilità della norma predetta, questa, il cui carattere eccezionale è evidente (in quanto sancisce, in relazione alla fattispecie da essa prevista, l'acquisto di diritto dell'eredità indipendentemente dall'accettazione, che è il modo normale di acquisto), non può più trovare applicazione (si consulti in tal senso, la sentenza n. 1516 del 1930 di questa Corte).

Deve tuttavia subito avvertirsi che la permanenza nel possesso dei beni ereditari da parte del chiamato rinunciante può sotto altro e ben diverso riflesso, produrre pur sempre l'acquisto dell'eredità.

Come è noto, la rinunzia all'eredità non è incondizionatamente irrevocabile, in quanto, sia ai sensi del codice civile del 1865 (articolo 950) sia ai sensi del codice vigente (articolo 525), qualora, dopo la rinunzia, l'eredità non è stata acquistata da altri chiamati, il rinunciante sino a quando il suo diritto di accettazione non è prescritto, può validamente accettare l'eredità, revocando in tal modo la fatta rinunzia. Ed anche in tale ipotesi, come in ogni altra, l'accettazione dell'eredità può essere da lui effettuata tanto espressamente quanto tacitamente.

Onde non è da escludere che, in determinati casi, il fatto che il chiamato rinunciante sia, dopo la rinunzia, rimasto nel possesso dei beni ereditari possa essere interpretato come accettazione tacita dell'eredità e come conseguente revoca della fatta rinunzia. Ma perché ciò avvenga non basta evidentemente il semplice «possesso a

qualsiasi titolo» di cui è cenno nell'art. 485 e che comprende anche la mera detenzione, ma occorre un vero e proprio possesso in senso tecnico ed a titolo di erede, idoneo a qualificare univocamente l'attività del rinunziante come una *gestio pro herede*. Occorre, cioè, che il continuato possesso del rinunziante non possa trovare altra spiegazione che nella volontà di lui di accettare l'eredità e di esercitare i diritti competenti all'erede.

In presenza di un possesso così qualificato, e qualora esso si sia verificato prima dell'accettazione della eredità da parte di altri chiamati, si dovrà ritenere che il rinunziante abbia validamente revocata la rinuncia ed accettato l'eredità (*Omissis*).»

La predetta decisione è di fondamentale importanza perché:

1) è la prima pronuncia della S. C. che, sotto l'impero del codice civile vigente, si occupa di una fattispecie disciplinata dal codice civile abrogato, con disposizioni di tenore sostanzialmente identico a quelle contenute l'attuale codice civile e, in continuità con la propria precedente giurisprudenza, affronta, richiamando anche le disposizioni del vigente codice civile, la problematica della rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari;

2) afferma espressamente che **«il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari può, prima che sia compiuto il trimestre dall'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, rinunciare validamente a questa, anche se non abbia neppure cominciato l'inventario. Prima che il trimestre sia compiuto egli non è infatti decaduto dal diritto di rinunciare all'eredità e può quindi validamente esercitare**

**tale diritto. Ed il relativo esercizio impedisce non solo il verificarsi della decadenza (art. 2966 c.c.) ma anche il verificarsi del conseguente effetto dell'acquisto *ope legis* dell'eredità»** (così testualmente la citata decisione di Cass., n. 1319/1958, cit., p. 2181);

3) affronta compiutamente la problematica della rilevanza giuridica della permanenza nel possesso dei beni ereditari da parte del chiamato rinunziante, senza procedere alla confezione dell'inventario. Secondo la S. C., anche se il chiamato all'eredità possessore di beni ereditari, dopo avere validamente ed efficacemente rinunciato all'eredità entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità, rimane nel possesso di beni ereditari, la permanenza in tale possesso, non può, di per sé, anche in considerazione della natura eccezionale dell'acquisto *ope legis* contemplato dalla disposizione di cui all'art. 485 c.c., in quanto appunto eccezione alla regola generale, espressa dall'art. 459 c.c., ai sensi del quale «l'eredità si acquista con l'accettazione», comportare l'acquisto *ope legis* dell'eredità.

Tuttavia, qualora la permanenza nel possesso assuma le caratteristiche di un vero e proprio possesso in senso tecnico, che si manifesta, ai sensi dell'art. 1140, comma 1° c.c., in un'attività corrispondente all'esercizio di diritti che il chiamato non potrebbe esercitare se non in qualità di erede, ciò può comportare, ai sensi dell'art. 525 c.c., accettazione espressa o tacita dell'eredità che, ai sensi della disposizione citata, determina la revoca della rinuncia all'eredità (in tale senso v. sempre la citata decisione di Cass., n. 1319/1958, cit., p. 2182). Ricorrendo tale fattispecie il rinunziante diverrà erede per effetto

dell'accettazione dell'eredità che ha comportato la revoca della rinunzia.

La decisione di Cass., 9 luglio 1953, n. 2191, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, c. 978, afferma la perdita del diritto di rinunciare all'eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari che ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità per il compimento dell'inventario.

La decisione di Cass., 23 luglio 1949, n. 1965, in *Foro it.*, 1950, I, c. 1504, afferma la tardività e l'inefficacia della rinunzia all'eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari che ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità per il compimento dell'inventario.

Veniamo ora ad analizzare le tre decisioni citate dagli autori dell'articolo.

La massima ufficiale della decisione di Cass., 22 giugno 1995, n. 7076, in *Mass. Foro it.*, 1995, è del seguente tenore:

«L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario *ex art.* 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice».

Già dalla lettura della sola massima è evidente come la S. C. non prenda posizione sulla problematica della necessità che la rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore di beni ereditari compiuta nei tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità debba essere necessariamente preceduta dal compimento dell'inventario, in quanto si limita ad affermare che il chiamato non può più rinunciare validamente ed efficacemente all'eredità o accettare la stessa con beneficio di inventario se è scaduto il predetto termine senza il compimento dell'inventario.

Nella motivazione della citata decisione la S. C. afferma testualmente che «a norma dell'art. 485 C.C., il chiamato alla eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare, *entro un certo termine (alquanto breve), l'inventario*, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 C.C.), ma anche di rinunciare *ex art. 519 C.C.* in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato *ope legis* erede puro e semplice».

Dunque, come era già comprensibile dalla lettura della sola massima, la S. C. ha semplicemente affermato che se il chiamato possessore di beni ereditari lascia trascorrere il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità senza compiere l'inventario, non può più rinunciare validamente ed efficacemente all'eredità o accettare la stessa con beneficio di inventario; la decisione non afferma invece l'inefficacia della rinuncia all'eredità posta in essere en-

tro il predetto termine di tre mesi e non preceduta dal compimento dell'inventario.

La massima ufficiale della decisione di Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, in *Mass Foro it.*, 2003, è del seguente tenore:

«L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice».

Passiamo ora ad esaminare la motivazione della decisione.

Nella fattispecie concreta la S. C. rigetta un ricorso proposto dall'erede di una debitrice soggetta ad espropriazione mobiliare nei confronti di una sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione della predetta erede, figlia della debitrice, che aveva rinunciato all'eredità della madre entro il termine di tre mesi ma senza il previo compimento dell'inventario.

Apparentemente la S. C., nel confermare la decisione della Corte d'Appello, sembrerebbe ritenere necessario che il chiamato all'eredità possessore di beni ereditari, per rinunciare validamente ed efficacemente all'eredità a lui devoluta entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della dela-

zione dell'eredità, debba necessariamente fare precedere la rinuncia dal previo compimento dell'inventario. Infatti la motivazione sul punto della citata decisione è del seguente tenore:

«Rileva, infatti, preliminarmente questo giudice di legittimità che l'argomento - secondo cui la norma dell'art. 519 c.c. per la rinuncia alla eredità richiede come condizione di efficacia la sola forma solenne della dichiarazione, ma non anche la preventiva erezione dell'inventario secondo le modalità indicate dall'art. 485 stesso codice - non può venire in rilievo ai fini della decisione nel caso in questione, ove si tratta di stabilire se si è verificata la diversa ipotesi della accettazione che ha luogo *ope legis* anche contro la volontà del chiamato all'eredità quando lo stesso sia nel possesso reale di beni ereditari e lasci trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l'inventario. L'interpretazione che il giudice di merito ha dato della disposizione dell'art. 485, 2 comma, c.c. - nel senso che la indicata previsione di accettazione dell'eredità *ex lege* costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l'erede voglia procedere all'accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente - deve ritenersi del tutto corretta.

L'accettazione della eredità, che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'art. 485 c.c., costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua *ratio* nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della

situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente».

In realtà, se si esamina compiutamente la citata sentenza, ci si rende conto che il principio affermato costituisce un *obiter dictum*, non necessario ai fini della decisione, dal momento che, come evidenziato dalla Corte d'Appello e dalla stessa S. C., nel caso di specie la chiamata all'eredità (costituita fundamentalmente dai soli mobili che arredavano l'abitazione in cui vivevano la madre e la figlia), nonostante l'avvenuta rinuncia all'eredità, ha continuato ad avere il possesso dei beni ereditari, in tale modo manifestando la volontà di revocare la rinuncia all'eredità.

Infatti l'art. 525 c.c. dispone che «fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità». Secondo la giurisprudenza della S. C. sul punto, la revoca della rinuncia, che avviene mediante un successivo atto di accettazione dell'eredità, può avvenire sia mediante un'accettazione espressa, sia mediante un'accettazione tacita dell'eredità (in tale senso v., per tutte, le decisioni di Cass., 8 giugno 1984, n. 3457; Cass., 2 agosto 2011, n. 16913; Cass., 18 aprile 2012, n. 6070). È evidente come la circostanza che la rinunziante fosse rimasta, successivamente alla rinuncia all'eredità materna, nel possesso dei beni ereditari, ha comportato un'accettazione tacita della eredità materna, determinan-

do il tale modo la revoca della precedente valida ed efficace rinuncia all'eredità, ai sensi del citato art. 525 c.c.

Pertanto non si può citare come giurisprudenza consolidata un'affermazione che, anche se contenuta nella motivazione e massimata, ha costituito un *obiter dictum*, poiché la *ratio decidendi* della decisione citata va individuata nella avvenuta revoca della rinuncia all'eredità: in tale modo la S. C. non ha fatto altro che uniformarsi all'orientamento della citata decisione di Cass., 21 aprile 1958, n. 1319, in *Giust. civ.*, 1958, I, pp. 2178 ss., che, come abbiamo visto, ha affermato espressamente la validità ed efficacia della rinuncia all'eredità, non preceduta dalla confezione dell'inventario, effettuata dal chiamato all'eredità possessore di beni ereditari entro il termine di tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Passiamo ora ad esaminare la decisione di Cass., ord. 13 marzo 2014, n. 5862. Tale decisione, che non è stata neppure massimata, è stata assunta in forma di ordinanza in quanto la S. C., accogliendo la proposta del relatore, ha ritenuto la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 375, comma 1°, n. 5) c.p.c.

La S. C., evidenziando, tra l'altro, che il difensore non aveva depositato alcuna memoria *ex art. 380-bis*, comma 2° c.p.c., rigetta il ricorso, dichiarando infondato il terzo motivo dello stesso con il quale «la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 485 c.c., sostenendo che l'indirizzo condiviso dalla Corte territoriale secondo cui “una rinuncia all'eredità, non accompagnata dalla dismissione dei beni ereditari, frustrerebbe gli scopi perseguiti dal legislatore” non sarebbe affatto “satisfattiva”», motivando sul punto come segue:

«Anche tale motivo si palesa come infondato.

Infatti la Corte veneta non ha aderito a nessun indirizzo dottrinale o giurisprudenziale, ma ha solamente applicato in modo corretto il principio di cui all'art. 485 c.c.; ha, dapprima accertato che la ricorrente fosse nel possesso dei beni ereditari, senza aver redatto alcun inventario nei termini di legge, e, poi, ha dichiarato la stessa "erede pura e semplice" del defunto marito».

Pertanto anche nella motivazione di quest'ultima decisione non risulta che la S. C. abbia negato la validità e l'efficacia della rinuncia all'eredità compiuta dal chiamato possessore di beni ereditari entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità senza il previo compimento dell'inventario, ma si è limitata a riaffermare, in conformità alla lettera dell'art. 485 c.c., l'acquisto della qualità di erede puro e semplice del chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari che abbia lasciato decorrere tale termine senza il compimento dell'inventario, senza spendere una parola sulla rinuncia all'eredità.

A conclusione della presente analisi possiamo pertanto affermare, disattendendo integralmente l'occhiello dell'articolo citato e le affermazioni nello stesso contenute relative alla giurisprudenza della S. C. sul punto, che, secondo la prevalente giurisprudenza della S. C., il chiamato all'eredità nel possesso di beni ereditari può validamente ed efficacemente rinunciare all'eredità allo stesso devoluta, entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della delazione dell'eredità, anche se non ha compiuto l'inventario.

Un'isolata pronuncia del 2003, costituita dalla decisione di Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, contiene una par-

te della motivazione in senso contrario, ma, come abbiamo evidenziato, tale parte della motivazione costituisce un *obiter dictum*, che non può minimamente contribuire alla realizzazione della funzione nomofilattica che la S. C. esercita in conformità a quanto prescritto dall'art. 65 del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, che è stato costituzionalizzato dall'art. 3 della vigente Costituzione.